

ALLEGATO A

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO REMOTO DEI DEFIBRILLATORI PRESSO IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, SOSTITUZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO, SUPPORTO AL CENSIMENTO DAE AL 118 ER

Importo a base di gara € 17.590,00 IVA esclusa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI TRATTATIVA DIRETTA E DI CONTRATTO

Art. 1 (Ambito applicativo)

- Il presente documento disciplina la fornitura del servizio di controllo remoto dei defibrillatori presenti presso gli immobili della Provincia di Reggio Emilia, indicati nell' allegato B, sostituzione del materiale di consumo e supporto al censimento Dae al 118 ER.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti forniture:
 - Installazione dispositivo di controllo remoto, con sim dati, e relativa manutenzione;
 - Monitoraggio remoto H24;
 - Sostituzione del materiale di consumo (elettrodi e batterie);
 - Ripristino del DAE post evento;
 - Sostituzione di unità sostitutiva DAE in caso di guasti;
 - Supporto censimento DAE al 118 ER
- Costituisce parte integrante e di riferimento per questa procedura di affidamento l'ALLEGATO B, che prevede l'elenco dei defibrillatori oggetto del contratto.

Art. 3 (Durata)

- La durata del contratto è fissata in mesi quarantotto (48), dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 4 (Offerta e documentazione)

- L'offerta e la documentazione dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal mercato elettronico, entro il termine fissato nella TRATTATIVA DIRETTA.
- Modalità di formulazione dell'offerta economica: "valore economico". L'offerta dovrà avere la validità prevista nella TRATTATIVA DIRETTA.
- L'importo da ribassare è pari a € 17.590,00.

- Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore alla base di gara.
- Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura di approvvigionamento. L'offerta dev' essere presentata per TUTTE le forniture di cui alla TRATTATIVA DIRETTA. Non saranno ammesse offerte condizionate ovvero che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni particolari di contratto.
- La Provincia di Reggio Emilia potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva, sul presupposto del venir meno dell'interesse pubblico all'espletamento della fornitura e nell'esercizio della facoltà di interrompere la procedura di gara in qualsiasi momento, senza che occorra un'espressa valutazione dell'interesse, non ancora consolidato, dell'aggiudicatario provvisorio.

Art. 5

(Termini di erogazione del servizio)

- Tempi di installazione: 15 gg lavorativi.
- Tempi di intervento in caso di utilizzo del DAE: da LUNEDÌ a VENERDÌ entro un massimo di 48 ore dall'avvenuta comunicazione da parte dell'utente.
- Tempi di intervento per la sostituzione del materiale di consumo: prima della scadenza nominale riportata dal produttore sugli elettrodi e dalla data di ultima installazione della batteria.
- Tempi di intervento in caso di guasti o malfunzionamenti: da LUNEDÌ a VENERDÌ entro un massimo di 48 ore dall'avvenuta comunicazione da parte dell'utente.
- Fornitura unità sostitutiva DAE per un periodo massimo di 60 gg dalla data di consegna presso la postazione DAE segnalata.

Art. 6

(Obblighi dell'appaltatore)

- Con la sottoscrizione della dichiarazione, per la partecipazione alla trattativa diretta predisposta dal M.e.P.A., di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto ordinante in allegato alla trattativa diretta, si considera che:
 - l'Impresa aggiudicataria abbia preso visione delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta;
 - l'Impresa assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto sollevando, nel contempo, l'Amministrazione;
 - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 2 del CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, l'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente documento, e decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente

articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, la Stazione Appaltante contesta per iscritto la violazione all'Appaltatore, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

- L'appaltatore si impegna infine, a riservare alla scadenza del contratto, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, servizi di assistenza a condizioni compatibili e coerenti con l'offerta presentata in sede di trattativa diretta di cui al presente allegato in osservanza dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 codice civile.

Art. 7 (Stipulazione del contratto)

- Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP.
- Si informa che si provvederà ad acquisire la documentazione relativa alla tracciabilità finanziaria, nonché alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale per poter contrarre con la PA.
- Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando CONSIP di riferimento, dalle condizioni particolari della trattativa diretta e dalle disposizioni contenute nel presente documento, tutti allegati alla trattativa che, in caso di contrasto, prevalgono sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo.
- La Provincia di Reggio Emilia si riserva di effettuare verifiche, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso, con ogni conseguenza, anche risarcitoria, a carico dell'operatore economico.

Art. 8 (Pagamento)

- Ferma ogni altra previsione di legge, la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla positiva verifica in ordine alla correttezza della fornitura dei beni di cui al presente documento, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza degli stessi alle condizioni stabilite dal presente documento, all'offerta presentata.
- Il corrispettivo spettante alla ditta verrà corrisposto, su presentazione di apposite fatture, a completamento, con esito positivo, delle attività richieste.
- Le fatture dovranno essere intestate a:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO GARIBALDI, 59
Codice Univoco ufficio: UF1187

Codice fiscale e Partita Iva: 00209290352

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN);
- numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione;
- riportare gli estremi del buono d'ordine (data e numero cronologico).

Art. 9

(Divieto di cessione del contratto e subappalto)

- E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
- Non è ammesso il subappalto.

Art. 10

(Risoluzione e recesso del Contratto)

- Cause di risoluzione del contratto da parte della Provincia:
 - violazione degli obblighi di legge in merito alla tracciabilità finanziaria, alla regolarità contributiva e fiscale, con riserva di risarcimento degli eventuali danni subiti;
 - dichiarazioni rese in merito al possesso di requisiti, verificate false;
 - violazione degli impegni assunti dalla Ditta in particolare in merito alla conformità dei servizi forniti rispetto a quanto concordato;
 - in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse previo pagamento delle sole prestazioni eseguite e/o ordinate senza alcun indennizzo o risarcimento aggiuntivo di alcuna natura a favore della Ditta.

Art. 11

(Penali)

- Sarà applicata una penale pari al 2% dell'importo netto IVA delle forniture di cui alla presente, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati per l'esecuzione della prestazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia imputabile a codesta Ditta.

Art. 12

(Privacy)

- L'operatore economico è tenuto a rispettare quanto disciplinato negli allegati " Accordo per il trattamento di dati personali" e "INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016".
- Il Titolare del trattamento è Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, CAP 42121, dpo@provincia.re.it

Art. 13

(Controversie - Foro competente)

- Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Reggio Emilia essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Art. 14

(Tracciabilità dei movimenti finanziari)

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. La Ditta si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all'Ente i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato alla Ditta tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta stessa. I soggetti autorizzati dalla Ditta al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto saranno comunicati all'Ente in fase di stipulazione del contratto.
- La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
- La Ditta deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate alla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta.
- La ditta si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).

Art. 15

(Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro)

- Per l'esecuzione della fornitura, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di adeguata professionalità e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto.

Art. 16

(Clausole di salvaguardia)

- Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip o della Centrale di committenza regionale (Intercent-ER). In alternativa, a

norma di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, l'Impresa aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi proposti al parametro di benchmark delle Convenzioni Consip o della centrale di Committenza regionale Intercent-ER, se più favorevole.

Art. 17
(Responsabile del Procedimento)

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 , il funzionario dell' U.O. Programmazione, contabilità, controllo e provveditorato, dott.ssa Cristina De Palmi.